



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209

OGGETTO :AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER L'INTERVENTO IN LOC. VAL VIEIRA SU TERRENI IDENTIFICATI AL FG. N° 19 MAPP. N° 28 E 42, AI SENSI DEGLI ART. 2 E 8 DEL D.P.R. 160/2010

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue**, del mese di **Dicembre**, alle ore **15:50**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLI REMO	SINDACO	X	
CANTONI THOMMY	VICE SINDACO		X
RUPANI CRISTINA	ASSESSORE	X	
ZINI SHARON	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	

Totale

4	1
---	---

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 22/12/2021

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER L'INTERVENTO IN LOC. VAL VIEIRA SU TERRENI IDENTIFICATI AL FG. N° 19 MAPP. N° 28 E 42, AI SENSI DEGLI ART. 2 E 8 DEL D.P.R. 160/2010

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune di Livigno è dotato di Piano di Governo del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n°80 del 29.12.2012, approvato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n°31 del 19.06.2013 e pubblicato sul BURL serie n°1 del 02.01.2014;
- con deliberazione di C.C. n.20 del 18.05.2016 è stata approvata la I° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.26 del 29.06.2016;
- con deliberazione di C.C. n. 77 del 25.10.2017 è stata adottata la II° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.27 del 04.07.2018;
- con deliberazione di C.C. n.42 del 18.05.2018 è stata approvata la II° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole del Comune di Livigno, i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.27 del 04.07.2018;
- con deliberazione di C.C. n°42 del 18/05/2018 è stata approvata la variante al Piano delle Regole pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi n°42 del 16/10/2019;
- con deliberazione di consiglio comunale n.21 del 26.05.2021 è stata approvata la III° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 2021 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.26 del 30.06.2021
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 26.05.2021 è stata adottata la IV° Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardante l'adeguamento alle disposizioni contenute nella L.r. n°31/2014 contenente "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato";

VISTA la richiesta presentata dal Sig. BORMOLINI Thomas, legale rappresentante della Società "Bormolini F.lli Gemelli s.r.l." con sede in Via Val Vieira C.F. 83000120143 - in data 24/11/2021 Prot.n°29633 per l'intervento di realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione di alloggio personale presso il sito produttivo esistente su terreni siti in via Val Vieira distinti al Fg. 19 Mapp. n°28-42, il tutto da attuare in variante al PGT (piano di governo del territorio) ai sensi del combinato disposto degli art. 97 della L.R. 12/2005 e degli artt. 2 e 8 D.P.R. 160/2010;

VERIFICATO che il terreno sul quale si intende realizzare l'opera è di proprietà comunale e concesso in diritto di superficie alla società richiedente fino alla data ultima del 25.05.2036 e pertanto come stabilito da deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 09/03/2020 le opere dovranno essere realizzate nel rispetto dell'art.53 comma 3 della vigente Normativa Tecnica del Piano delle Regole allegato al PGT che cita "*le strutture si intendono a titolo precario e devono essere rimosse in caso di cessazione dell'attività, senza possibilità di utilizzo per altri scopi*"

VISTO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive è uno degli strumenti per i quali la DGR IX/761 del 10.11.2010 prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS, ed eventualmente la redazione del Rapporto Ambientale, secondo quanto previsto nell'allegato 1r) nel quale, al punto 1.2 viene illustrato un quadro di riferimento generale della normativa inerente lo Sportello Unico delle Attività Produttive e la Valutazione Ambientale strategica;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 ed in particolare:

- l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani";
- l'art. 97 "Sportello Unico per le Attività Produttive";

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 3° del d.Lgs 152/2006 e smi recante norme in materia ambientale - per i piani e i programmi di cui al comma 2°, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2°- la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 che testualmente recita:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

RILEVATO che ai sensi del par. 5.7) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 nella fase preliminare di orientamento e di impostazione, l'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente provvede a:

- Effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del Piano o Programma;
- Svolgere la verifica di esclusione (screening) ovvero la procedura che conduce alla decisione di sottoporre o meno il Piano o il Programma all'intera procedura di VAS;

DATO ATTO che il par. 5.9) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 disciplina la procedura di verifica di esclusione per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

DATO ATTO altresì che il lotto s'inserisce all'interno dei siti facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" (codice sito IT2040001) e pertanto l'intervento dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (VInCA) come disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120

VERIFICATO che nei casi di procedure integrate VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS

RITENUTO quindi in base a quanto disposto dal par. 5.7) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, di dar corso alla procedura di verifica di esclusione dalla VAS tramite assunzione della presente deliberazione, che costituisce atto formale di avvio, da rendersi pubblico con le modalità meglio precisate in seguito;

DATO ATTO:

- che l'autorità procedente ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 152/2006 e smi, competente ad accertare l'esclusione della proposta dalla VAS è il Comune di Livigno e viene individuata nella Dott.ssa PAGGI Chiara - Responsabile SUAP del Comune di Livigno;

- l'autorità competente alle valutazioni sottese alla VAS, ovvero alla dichiarazione di esclusione da detta procedura, viene individuata nell'Arch. Valeria BORMOLINI, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno;

RITENUTO

Di individuare ai sensi del par. 5.8) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, gli enti territoriali interessati alla procedura come segue:

- Provincia di Sondrio (per espressione di parere di compatibilità della proposta con il PTCP);

Di individuare ai sensi del par. 5.8) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, quali soggetti competenti in materia ambientale i seguenti enti:

- A.R.P.A. della Provincia di Sondrio;
- ATS della Montagna della Provincia di Sondrio;
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Ufficio Territoriale Regionale di Sondrio
- EKW Engadiner Kraftwerke
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio
- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

Di indire, ai sensi di quanto disposto par. 5.9) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, la Conferenza di verifica di esclusione dalla Vas, con la partecipazione degli Enti suddetti;

DATO ATTO CHE

- non esistono particolari settori del pubblico interessati all'iter decisionale, trattandosi di intervento di modesta entità;
- non sussistono impatti transfrontalieri;
- l'eventuale decisione di escludere l'intervento in oggetto dalla procedura di VAS sarà assunta, in conformità a quanto disposto dal par. 5.9) mediante atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, con contestuale messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS;
- al fine di garantire la massima partecipazione procedimentale, l'avvio del procedimento di verifica di esclusione della proposta in oggetto dall'iter di VAS sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Livigno e sull'Albo pretorio;
- per le medesime motivazioni di partecipazione ed evidenza pubblica, l'elaborato di Verifica di esclusione della VAS "Rapporto Ambientale" predisposto dall'Arch. Roberto MURACA di Tirano, unitamente allo studio di "Valutazione d'Incidenza" e a tutti gli eventuali ulteriori documenti di analisi e valutazione compreso il progetto a firma del Geom. Massimo PINI, saranno depositati presso la segreteria del Comune (con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune), con possibilità per ogni soggetto interessato ad inoltrare osservazioni entro il termine di 5 giorni precedente l'ultima seduta della Conferenza di verifica;

ATTESO che nella richiesta di attivazione del procedimento di variante di cui agli artt. 2 e 8 del DPR 160/2012 Prot. n° 29633 del 24/11/2021 la proprietà si è resa disponibile alla progettazione e realizzazione di due aree ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del territorio del Comune di Livigno impegnandosi a sostenere tutte le spese, con esclusione di quelle relative alla fornitura dei contenitori

Tutto ciò premesso e considerato:

RICHIAMATI gli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, nonché i contenuti della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Responsabile SUAP allegati alla presente ai sensi dell'art. 49 d.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata;

DARE AVVIO al procedimento di verifica di esclusione, ovvero l'assoggettabilità della proposta a procedura di VAS presentata dal Sig. BORMOLINI Thomas, legale rappresentante della Società "Bormolini F.lli Gemelli s.r.l." con sede in Via Val Vieira C.F. - 83000120143 per l'intervento di realizzazione di impianto di lavorazione biomassa e formazione di alloggio personale presso il sito produttivo esistente di lavorazione inerti e produzione calcestruzzi su terreni siti in via Val Vieira distinti al Fg. 19 Mapp. n° 28-42, il tutto da attuare in variante al PGT (piano di governo del territorio) ai sensi del combinato disposto degli art. 97 della L.R. 12/2005 ed art.8 D.P.R. 160/2010;

STABILIRE che essendo il terreno sul quale si intende realizzare l'opera di proprietà comunale e concesso in diritto di superficie alla società richiedente fino alla data ultima del 25.05.2036 le opere dovranno essere realizzate a titolo precario, senza possibilità di utilizzo per altri scopi, e rimosse in caso di cessazione dell'attività nel rispetto dell'art.53 comma 3 della vigente Normativa Tecnica del Piano delle Regole allegato al PGT

DARE ATTO:

- che l'autorità procedente ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 152/2006 e smi, competente ad accertare l'esclusione della proposta dalla VAS è il Comune di Livigno e viene individuata nella Dott.ssa PAGGI Chiara - Responsabile SUAP del Comune di Livigno;
- l'autorità competente alle valutazioni sottese alla VAS, ovvero alla dichiarazione di esclusione da detta procedura, viene individuata nell'Arch. Valeria BORMOLINI, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno;

DI INDIRE la Conferenza di Verifica, al fine di determinare l'esclusione, ovvero l'assoggettabilità della proposta a procedura di VAS;

DI INDIVIDUARE la Provincia di Sondrio quale Ente territoriale interessato, da invitare alla Conferenza di Verifica di esclusione da VAS;

DI INDIVIDUARE i soggetti seguenti quali Enti e soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla Conferenza di Verifica di esclusione da VAS:

- A.R.P.A. della Provincia di Sondrio;
- ATS della Montagna della Provincia di Sondrio;
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Ufficio Territoriale Regionale di Sondrio
- EKW Engadiner Kraftwerke
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio
- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

DARE ATTO che non esistono particolari "settori del pubblico interessati all'iter decisionale" e che non sussistono impatti transfrontalieri;

DI DEFINIRE quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione le seguenti:

- pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione da VAS sul sito internet del Comune, sull'albo pretorio del Comune di Livigno;
- deposito dell'elaborato "Rapporto Ambientale" e "Valutazione d'Incidenza" predisposti dal richiedente e di tutti gli ulteriori documenti di valutazione e di approfondimento presso la Segreteria del Comune di Livigno;

- possibilità, per chiunque interessato, ad inoltrare osservazioni entro il termine di 5 giorni precedente l'ultima seduta della Conferenza di Verifica di esclusione della VAS;
- di dare atto che l'eventuale decisione di escludere o non escludere l'intervento in oggetto dalla procedura di VAS sarà assunta, in conformità a quanto disposto dal par. 5.9) della D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, mediante atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, con contestuale messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS;

INDIVIDUARE le aree per la realizzazione delle piazzole ecologiche in località "Casa della sanità - Casetta dei pescatori" Fg. 40 Mapp. 1111 - 1851 e in località "Campo Sportivo Trepalle" Fg. 44 Mapp. 975 prescrivendo che il progetto delle medesime dovrà ottenere benestare da parte del Servizio LL.PP. al fine di uniformarle per tipologia e dimensione a quelle già presenti sul territorio e che tali opere dovranno essere ultimate prima di procedere alle attività edilizie per parte privata;

DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione della VAS e dell'avvenuta assunzione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Livigno ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione agli enti territoriali interessati (Provincia di Sondrio) ed ai soggetti competenti in materia ambientale, come sopra elencati;

DARE MANDATO al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente e per ogni atto ulteriore;

DICHIARARE, stante la necessità di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Remo Galli

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini